



SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI
PIANIFICAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE PER IL
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE,
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. ERIC MARCONE



Indice

Art. 1.	Definizioni.....	2
Art. 2.	Oggetto	2
Art. 3.	Normativa di riferimento	4
Art. 4.	Importo del contratto	6
Art. 5.	Durata e pagamenti.....	6
Art. 6.	Obblighi e responsabilità dell'appaltatore	6
Art. 7.	Personale e Sicurezza	8
Art. 8.	Penali	8
Art. 9.	Direttore dell'Esecuzione (DEC) e Referente dell'Appaltatore	10
Art. 10.	Avvio dell'esecuzione del contratto	10
Art. 11.	La sospensione dell'esecuzione del contratto - Il verbale di sospensione	11
Art. 12.	Variazione delle prestazioni	11
Art. 13.	Revisione prezzi	12
Art. 14.	Contestazioni e riserve.....	12
Art. 15.	Gestione dei sinistri	12
Art. 16.	Verifiche di conformità	13
Art. 17.	Nuove convenzioni CONSIP	13
Art. 18.	Normativa di rinvio	14
Art. 19.	Privacy	14

Art. 1. Definizioni

- ✓ Appaltatore: operatore economico aggiudicatario.
- ✓ Autorità: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, che opera quale Stazione Appaltante, di seguito AdSP MAO.
- ✓ Codice: D.Lgs. 50 del 18.04.2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- ✓ Responsabile Unico del Procedimento (RUP): è il soggetto che svolge le funzioni individuate all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento della gara e della gestione del contratto.
- ✓ Direttore dell'Esecuzione (DEC): è il soggetto incaricato di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nel contratto e nel presente Capitolato. Il Direttore dell'esecuzione svolge i compiti attribuiti dal D.Lgs. 50/2016 e dal Titolo III del D.M. 49/2018.
- ✓ Referente dell'appaltatore: soggetto individuato dall'appaltatore quale responsabile di commessa.
- ✓ DEASP: Documento di Pianificazione Energetico Ambientale per il Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Porti di Trieste e Monfalcone.

Art. 2. Oggetto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di redazione del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale per il Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Porti di Trieste e Monfalcone.

In particolare, lo svolgimento del servizio prevede:

- 1) fotografia dello stato di fatto del porto di Trieste, sotto il profilo sia fisico morfologico/funzionale (naturale, ambientale, infrastrutturale, funzionale, ecc.) sia istituzionale e programmatico (soggetti, proprietà, concessioni, vincoli preordinati, stato della pianificazione e attuazione), con riferimento alle distinte aree portuali del sistema (Trieste e Monfalcone). Analisi della Carbon Footprint dei Porti di Trieste e Monfalcone (già redatta da AdSPMAO);
- 2) individuazione degli obiettivi di sostenibilità energetico-ambientale del porto; interventi conseguenti e misure da attuare per il perseguimento degli obiettivi medesimi.
- 3) progetto di fattibilità degli interventi individuati attraverso la redazione di schede riassuntive e ulteriori elaborati tecnici secondo la vigente normativa. Verifica dei progetti di fattibilità già redatti dalla Stazione Appaltante;
- 4) Analisi costi benefici degli interventi già individuati dalla Stazione appaltante e valutazione di fattibilità tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici degli ulteriori interventi
- 5) modalità di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nel sistema portuale. Individuazione di regole, priorità, agevolazioni, etc. (bandi e contratti con i concessionari, etc.);
- 6) definizione delle misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia;

7) calcolo delle riduzioni d'impatto ambientale ottenibili in termini di carbon footprint al momento della completa realizzazione delle opere in programma ed alla luce dell'avvenuta implementazione degli interventi e delle misure adottati per la riduzione dell'impatto ambientale delle attività portuali;

8) redazione dell'elaborato in forma di relazione unica nella forma prevista dal capitolo 2.3 delle Linee Guida, ovvero: premessa, relazione generale, "carbon footprint" (già redatta da AdSP MAO), scheda di aggiornamento annuale, interventi e misure, valutazione di fattibilità: analisi costi-benefici, elaborati grafici. Si richiede anche una presentazione in formato Power Point del documento richiesto (in italiano ed in inglese).

Gli elementi essenziali del DEASP sono reperibili all'interno delle Linee Guida adottate con Decreto direttoriale n.408/2018 del 17/12/2018.

Il DEASP dovrà contenere anche una scheda sintetica di aggiornamento annuale, che descriverà eventuali interventi o misure attuati nell'anno, indicandone gli elementi necessari per una valutazione della riduzione delle emissioni di CO₂ e dell'efficacia in termini di Analisi Costi Benefici.

Obiettivo del DEASP è valutare la situazione attuale delle realtà portuali indagate, ma anche e soprattutto prospettica del fabbisogno energetico delle attività interne al demanio marittimo interessato, ciò al fine di proporre una serie di soluzioni tecnologiche che consentano di ridurre l'impiego di energia primaria a parità di servizi offerti, privilegiando le tecnologie maggiormente rispettose dell'ambiente.

Tali soluzioni possono essere suddivise in due tipologie:

- a. Gli interventi, che prevedono opere, impianti, strutture, lavori, come risultato d'investimenti effettuati con il fine di migliorare l'efficienza energetica e produrre energia da fonti rinnovabili;
- b. Le misure, che mirano a ottenere gli stessi risultati attraverso misure gestionali, regolamenti, agevolazioni, etc. (bandi e contratti con i concessionari, etc.)

Il DEASP dovrà contenere entrambe le tipologie sopra descritte, dettagliando le proposte avanzate, la loro possibile realizzazione cronologica anche in rapporto ai programmi di sviluppo infrastrutturale ed i relativi costi, nonché i benefici attesi.

Per quanto riguarda l'analisi costi-benefici, questa dovrà contenere gli elaborati previsti dagli indirizzi nazionali (D.Lgs. 228/2011) ed europei (Modello ACB DG-REGIO, 2014).

Il DEASP dovrà essere completato con gli elaborati grafici necessari a supportare l'individuazione delle misure e degli interventi previsti. A titolo di esempio, possono essere inseriti elaborati riferiti sia al Sistema Portuale che ai singoli porti e riguardanti:

- a. lo stato dei luoghi (caratteri fisici, morfologici e ambientali degli edifici e delle aree) con l'indicazione dei relativi consumi energetici;
- b. l'assetto della mobilità interna, con le previsioni delle modifiche;
- c. vincoli, aree a specifica tutela ambientale;

d. elaborati grafici che riportino gli interventi previsti, anche per fasi temporali di attuazione.

L'appaltatore è comunque obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto anche in ragione di quanto previsto nella propria Offerta Tecnica. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la propria Offerta Tecnica, secondo la tempistica e le modalità ivi previste, comporta l'applicazione delle penali e, se del caso, la risoluzione del contratto.

L'appaltatore ha anche l'obbligo di partecipazione ad almeno due riunioni che l'ADSPMAO terrà con i principali operatori portuali al fine di raccogliere programmi, proposte ed altre iniziative in campo energetico ambientale, rilevanti al fine della predisposizione del DEASP.

Per lo svolgimento del servizio il concorrente dovrà disporre di una squadra minima, composta da quattro unità tra loro distinte

FIGURA PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO/ABILITAZIONI	COMPETENZE SPECIALISTICHE
Coordinatore del progetto (responsabile del coordinamento interno del team);	professionalità in almeno uno degli ambiti tecnico, economico o ambientale iscrizione all'albo professionale, ove esistente, o all'elenco dei tecnici competenti.	esperienza professionale di almeno 10 anni
Tecnico impiantista	laurea magistrale in ingegneria e iscrizione all'albo professionale	esperienze in ambito impiantistico di almeno 5 anni
Tecnico ambientale	laurea magistrale ed esperienza nel settore ambientale; iscrizione all'albo professionale competente ove esistente	esperienze in ambito ambientale di almeno 5 anni
Esperto economico	laurea magistrale in economia e commercio o titolo equipollente; iscrizione all'albo professionale competente ove esistente	esperienze in ambito economico di almeno 5 anni

Non è quindi ammesso che uno stesso soggetto copra più ruoli all'interno della squadra minima

Art. 3. Normativa di riferimento

Il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" (modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017, n.232) prevede che le AdSP promuovano la redazione del Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP), sulla base delle Linee-guida adottate dal MATTM, di concerto con il MIT.

In particolare l'art. 5 introduce l'articolo 4-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84:

«Art. 4-bis (Sostenibilità energetica).

1. La pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia.

2. A tale scopo, le Autorità di sistema portuale promuovono la redazione del documento di pianificazione energetica e ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO₂.

3. Il documento di cui al comma 2, redatto sulla base delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce indirizzi strategici per l'implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito portuale. A tal fine, il documento di pianificazione energetica e ambientale del sistema portuale individua:

a. all'interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento dei traguardati obiettivi, dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di fattibilità tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici;

b. le modalità di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nel sistema portuale;

c. adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia.».

Il Servizio richiesto è da eseguirsi, dunque, in conformità a quanto previsto e stabilito dalle Linee Guida già richiamate in questo Capitolato e, per quanto non sia in contrasto con le stesse, anche dalle seguenti norme:

a) della Legge n.84/94 e ss.mm. (con particolare riferimento alle modifiche introdotte con D.Lgs n.169/2016 del 04/08/2016 e con DLgs 13 dicembre 2017, n.232);

b) del codice della navigazione;

c) delle leggi relative alle procedure di appalti di servizi (D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.);

d) delle leggi, dei regolamenti e disposizioni che fossero emanati durante l'esecuzione del servizio, relativi alle assicurazioni lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, all'invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie in genere, alla disoccupazione involontaria, agli assegni familiari;

e) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;

f) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili alle attività oggetto del servizio, emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni allo sviluppo del servizio, l'affidatario non potrà accampare alcun diritto o ragione nei confronti dell'Ente appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i corrispettivi offerti in sede di gara;

g) del D.Lgs. 228/2011 ess.mm. per quanto riguarda l'analisi costi-benefici;

h) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. in materia di protezione dell'ambiente;

i) dei documenti di pianificazione del territorio vigenti (Piani Urbanistici Comunali, Piani Regionali, Piani Regolatori Portuali, ecc.);

l) di V.I.A. – Valutazioni d’Impatto Ambientale – già concluse od in corso di perfezionamento nonché eventuali relative prescrizioni per le aree portuali interessate dal DEASP;

m) di leggi, regolamenti e disposizioni ambientali vigenti o che fossero emanati durante l’espletamento del servizio.

Art. 4. Importo del contratto

L’importo totale del servizio posto a base di gara ammonta ad € 165.248,00 (diconsi euro centosessantacinquemiladuecentoquarantotto/00), comprensivi di € 0,00 (diconsi euro zero/00) relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’appalto è da intendersi “a corpo”.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso.

Art. 5. Durata e pagamenti.

L’appalto ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata complessiva di 120 giorni naturali e consecutivi.

I pagamenti saranno così articolati:

- alla consegna di tutti gli elaborati previsti in contratto, il 60 % del corrispettivo a base d’asta di cui con la riduzione conseguita in sede di gara;
- all’approvazione di tutti gli elaborati previsti in contratto, il 40 % del corrispettivo a base d’asta di cui con la riduzione conseguita in sede di gara.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, riscontrata regolare e conforme alle pattuizioni contrattuali, ed a seguito delle positive verifiche contributive e fiscali di legge.

In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento

Art. 6. Obblighi e responsabilità dell’appaltatore

E’ a carico dell’appaltatore l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Il servizio che

in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità previste.

E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Autorità indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dell'Autorità stessa.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Autorità del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 ore dal suo verificarsi al DEC o al RUP.

L'appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'Autorità è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'appaltatore nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Autorità ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

Qualora per cause di disservizio, dovute all'appaltatore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività dell'Autorità, l'appaltatore è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'Autorità.

A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, all'atto della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone dell'Autorità, con massimali unici non inferiore a Euro 500.000 per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data della contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. In caso di polizza già attivata, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto. Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Appaltatore, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo. Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all'Autorità.

Agli effetti assicurativi, l'appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare all'Autorità danni o sinistri occorsi.

L'accertamento danni verso cose sarà effettuato dall'Autorità alla presenza del Referente dell'appaltatore previamente avvertito. Qualora l'appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto l'Autorità provvederà autonomamente. I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine fissato nella

relativa lettera di notifica, l'Autorità è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.

Nello svolgimento delle attività l'appaltatore dovrà coordinarsi costantemente con il responsabile del procedimento e con il DEC, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente) sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Il DEASP, e tutti gli elaborati che lo completano, sarà di esclusiva del committente e dovrà essere prodotto in almeno n. 2 esemplari cartacei + 1 su supporto informatico, che conterrà file in formato pdf e file in formato editabile.

Inoltre, l'Appaltatore avrà l'obbligo di recepire tutte le eventuali indicazioni provenienti dal Committente, nonché le modificazioni eventualmente richieste prima dell'approvazione degli elaborati senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Art. 7. Personale e Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 8. Penali

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e inadempienza ai patti contrattuali, L'Autorità potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze.

Si riporta qui di seguito un elenco indicativo e non esaustivo di tipologie e casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali:

GRAVITA' BASSA:

1. Ritardato adempimento della prestazione

GRAVITA' MEDIA:

1. Prestazione svolta in modo parzialmente difforme dalle prescrizioni contrattuali

L'Autorità in relazione ad inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dal presente capitolato non ricompresi negli elenchi suddetti, procederanno a qualificare le infrazioni riscontrate di gravità bassa o media, applicando le penali per gli importi prima individuati e precisamente:

Grado delle penali	Importo delle penali	Inadempimento/ritardo
BASSA	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale	per ciascun giorno di ritardo
MEDIA	dall'1% al 10% dell'ammontare netto contrattuale secondo le valutazioni del Direttore dell'Esecuzione del Servizio	prestazioni contrattuali svolte in modo parzialmente difforme dalle prescrizioni contrattuali - ad episodio

Deve considerarsi inadempimento e/o ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nella offerta presentata dallo stesso appaltatore e nel contratto sottoscritto dalle parti.

Le penali dovute per il ritardato adempimento della prestazione sono calcolate in misura giornaliera e non possono superare complessivamente il 10% di detto ammontare.

L'Autorità contesta formalmente mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui l'appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è ad esso imputabile, l'Autorità provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al fornitore a mezzo PEC. Gli importi corrispondenti saranno decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

In caso di assenza di fatture emesse, gli importi corrispondenti saranno trattenuti sulla cauzione definitiva, che dovrà essere integrata dall'appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Autorità accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'appaltatore, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Il direttore dell'esecuzione (DEC) riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento (RUP) in merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato; qualora il ritardo o l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto, l'Autorità dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Autorità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto

sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Autorità a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni dell'appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all'Autorità stessa.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'Autorità si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Autorità potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 9. Direttore dell'Esecuzione (DEC) e Referente dell'Appaltatore

L'Autorità, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

L'appaltatore deve nominare un Referente e comunicarlo al RUP e al DEC, prima dell'inizio del servizio. Il Referente costituisce l'interfaccia dell'appaltatore nei confronti dell'Autorità.

Il Referente sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il RUP/DEC e con i funzionari dell'Autorità deputati al controllo dell'andamento del servizio. Su richiesta specifica del RUP/DEC, l'appaltatore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di coordinamento.

Art. 10. Avvio dell'esecuzione del contratto

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Autorità per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,

l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11. La sospensione dell'esecuzione del contratto - Il verbale di sospensione

Il RUP/DEC ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP/DEC, in contraddittorio con l'appaltatore, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP/DEC redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 12. Variazione delle prestazioni

L'Autorità, per esigenze connesse allo svolgimento dei servizi, può richiedere variazione delle attività ivi previste.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino un aumento del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nel contratto, di importo pari o inferiore al 20%, l'appaltatore è tenuto ad adempiere agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste, previa emissione da parte della Autorità di un atto di sottomissione.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino una diminuzione del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nel contratto, di importo pari o inferiore al 20%, l'appaltatore è tenuto ad adempiere, previa emissione da parte dell'Autorità di un atto di sottomissione.

Tutte le variazioni sono valutate ai prezzi di aggiudicazione. Qualora comportino prestazioni non previste in offerta o nel capitolato, e per le quali sia stabilito un prezzo di aggiudicazione, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono valutati con le seguenti modalità:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni simili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dall'Autorità su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Autorità può ingiungergli l'esecuzione

delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non manifesti riserva, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dall'appaltatore deve essere espressamente autorizzata. A tal fine, il DEC cura l'istruttoria e ne sottopone l'esito al RUP.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal RUP/DEC, quest'ultimo impartisce all'appaltatore le istruzioni per il ripristino delle prestazioni originarie con spese a carico di quest'ultimo.

Art. 13. Revisione prezzi

Non è ammessa alcuna revisione del prezzo.

Art. 14. Contestazioni e riserve

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'appaltatore e l'Autorità nell'applicazione del contratto, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.

Le riserve dell'appaltatore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al RUP/DEC durante il periodo contrattuale.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP/DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il fornitore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di esecuzione della prestazione.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dall'Autorità al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

Art. 15. Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il RUP/DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Restano a carico dell'appaltatore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore.

In tali casi l'appaltatore ne fa denuncia per scritto o via PEC al RUP/DEC entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'appaltatore, spetta al DEC redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

In ogni caso in nessun indennizzo è dovuto quando, su relazione del RUP/DEC, si stabilisca che a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 16. Verifiche di conformità

Il RUP/DEC, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

A seguito dell'attività di controllo, l'Autorità potrà emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con l'Autorità, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e l'Autorità, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.

Il DEC, ove nominato, predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RUP – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RUP. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

Art. 17. Nuove convenzioni CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, l'Autorità si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'appaltatore del contratto non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Autorità eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 18. Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici ed alla normativa in materia a livello nazionale: D.lgs. 1 giugno 2011 n. 93, D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, D.M. 15 marzo 2012, L. 6 agosto 2013, n. 96, D.lgs. 4 luglio 2014 n. 102, SEN (Strategia Energetica Nazionale), SNACC (Strategia Nazionale Adattamento Cambiamenti Climatici) e a livello comunitario: Strategia europea 20.20.20, Libro verde sul nuovo quadro al 2030, Terzo pacchetto di misure per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas, Direttiva 2009/28/CE, Direttiva 2012/27/UE, POR FESR 2007 2013 e successivo POR FESR 2014 2020.

Art. 19. Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec pec@cert.porto.trieste.it tel. 040-6731 mail protocollo@porto.trieste.it, fax 040-6732406.
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. Federico Decli ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec pec@cert.porto.trieste.it il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale coinvolti nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

